



COMUNE DI IGLESIAS

Settore Finanziario – Ufficio Partecipate

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE

RELAZIONE

L'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali

Nel recente passato, l'art 4 del DL 138/2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha rappresentato un autorevole tentativo del Legislatore di introdurre una riforma organica per la gestione dei servizi pubblici locali, dopo che il referendum popolare del 12 giugno 2011 aveva abrogato sia l'art. 23-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 133/2008, sia il regolamento attuativo di tale disposizione, emanato con DPR 7 settembre 2010, n. 168.

In ragione di ciò, l'art 4 del DL 138/2011 si è posto l'ambizioso obiettivo strategico di traghettare la gestione dei servizi pubblici locali da un sostanziale regime di monopolio alla libera concorrenza del mercato, mediante un processo di liberalizzazione scandito da termini stringenti, entro cui gli Enti locali, sulla base di complesse analisi di mercato e mediante l'adozione di un'apposita delibera quadro, avrebbero dovuto liberalizzare le attività economiche, oppure, in alternativa, procedere all'attribuzione di diritti di gestione in esclusiva.

In quest'ultimo caso, sarebbe stato un onere delle Amministrazioni indire gare a evidenza pubblica per conferire la gestione dei servizi sul mercato, dopo aver comunque accertato, con la suddetta delibera quadro, che "la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (art. 4, commi 1 e 8 del DL 138/2011).

A distanza di appena un anno dall'emanazione del DL 138/2011, la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi prevista è stata però a sua volta abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 che, accogliendo i ricorsi di sei Regioni italiane (Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria e

Sardegna), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, a causa del divieto di ripristino della normativa abrogata dal corpo elettorale, desumibile dall'art. 75 Cost. che contempla il referendum quale strumento di democrazia diretta per l'esercizio della sovranità popolare.

La citata sentenza della Consulta n. 199/2012 non ha determinato una vera e propria lacuna normativa nella materia dei servizi pubblici locali, permanendo quest'ultima regolata, oltreché dalle specifiche discipline di settore, anche dall'ordinamento giuridico comunitario, ossia dai principi di diritto conosciuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.


In seguito alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale il legislatore italiano è nuovamente intervenuto nella materia con il DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che impone per l'affidamento di nuovi servizi pubblici locali di rilevanza economica una procedura di informazione, propedeutica all'attivazione del servizio, che si prospetta, per così dire, come un pre-affidamento.

Nello specifico, l'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012 prevede che, a far data dal 1 gennaio 2013, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Il successivo comma 21 dispone inoltre che gli affidamenti in essere al 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013, pubblicando la relazione di cui al precedente comma 20, che deve tra l'altro dare atto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Il disposto sancisce pure che "il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013", con la conseguente decadenza del contratto di servizio.

Tale disposizione è stata successivamente integrata dall'art. 13, primo comma, del DL n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15, ai sensi del quale "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.



La crisi economica e l'attenta disamina dei fattori di crisi hanno accelerato l'introduzione di misure correttive.

Con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 611, legge 190/2014) il legislatore ha introdotto l'obbligo per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, di avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2015 - al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato - un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Tale processo deve tenere conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato";
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla pubblica amministrazione che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine "i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", con indicazione delle modalità e i tempi di attuazione.

Il piano espone, in dettaglio, i risparmi da conseguire.



La situazione del Comune di Iglesias

La società Iglesias Servizi s.r.l., con socio unico, è la società in house del Comune di Iglesias, la quale svolge esclusivamente la produzione di servizi strumentali nell'ambito di competenza comunale, nonché la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune così come previste dal testo unico degli enti locali, dalla legge della Regione Sardegna n° 9/2006 e da ulteriori attribuzioni previste per legge.

Le attività attualmente svolte dalla società sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- manutenzione del verde pubblico cittadino;
- servizio di assistenza geriatrica presso la casa di riposo comunale "Casa Serena";
- servizio di trasporto scolastico.

Le attività svolte dalla Società rientrano nelle prescrizioni dell'oggetto sociale previste dallo Statuto societario.

La società svolge servizi esclusivamente a favore del Comune di Iglesias.

Iglesias servizi Srl ha un capitale sociale di euro 172.000,00 interamente pubblico, di proprietà del Comune di Iglesias. Il relativo statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 29 settembre 2008.

Con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 luglio 2009 è stato approvato il piano d'impresa dei servizi da trasferire alla società.

La società è stata costituita in data 30 luglio 2009, rep. N. 22710, racc. 10927.

La società attualmente ha 63 dipendenti.

In seguito alla deliberazione consiliare n. 68 del 30 dicembre 2014 con la quale si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate, il Comune di Iglesias ha adottato, relativamente alle società partecipate, le seguenti deliberazioni:

- deliberazione consiliare n. 69, in data 30 dicembre 2014, con la quale si è proceduto ad effettuare la verifica relativa ai servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Contestualmente alla verifica si è proceduto ad apportare alcune modifiche allo statuto della "Iglesias servizi srl";
- deliberazione consiliare n. 4 del 30 gennaio 2015 con la quale si è proceduto ad integrare il regolamento per la disciplina dei controlli interni anche prevedendo sugli organismi esterni affidatari di servizi, tra cui "Iglesias servizi srl";
- deliberazione consiliare n. 5 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sul controllo analogo.

Piano di razionalizzazione

Col piano di razionalizzazione si prevede di avviare un processo di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento della società Iglesias servizi Srl.

Si prevede di intervenire in tre distinti settori:

a. spese per gli organi di vertice.

Nel rinnovo del Consiglio di amministrazione si ritiene non dover superare, a titolo di compenso, l'importo relativo al 2011, pari a € 8.045,00.

b. spese di personale

Non potendo intervenire sul costo tabellare del personale, si prevede di operare un contenimento della spesa del 30 per cento sulle prestazioni di lavoro straordinario con riferimento all'anno 2014, cosicchè il risparmio sarà di € 18.000,00 circa

c. spese per organi di controllo

Attualmente il Collegio sindacale, che svolge anche compiti di revisione, è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

Il costo complessivo annuo per il funzionamento del collegio è pari a € 12.730,86.

Al fine di contenere le spese, si prevede di rinunciare al collegio sindacale e optare per un revisore unico con un risparmio di spesa del 50 per cento.

Iglesias, 31 marzo 2015

Il Sindaco

Dr. Emilio Agostino Gariazzo

